

Emergenza Covid-19 ♦ Update/39 ♦ 17.06.2020

**In evidenza ⇒ La Legge n. 40 del 5 giugno 2020,
di conversione del c.d. “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020)
e le modifiche per i finanziamenti alle imprese.**

La legge reca

*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.*



Come avevamo anticipato con nostro Update n. 37, il **Decreto Liquidità è diventato legge** nella versione approvata dalla Camera. Infatti, il Senato ha a sua volta approvato definitivamente il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 senza apportare ulteriori modifiche.

Ne riportiamo una sintesi, in quanto il nuovo testo presenta **alcune sostanziali novità rispetto a quello “originario”**, soprattutto in tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato. Per esempio, prevede che **l'istruttoria della banca venga sostituita da un'autocertificazione**, vengono **allungati i tempi delle restituzioni** ed eliminati alcuni vincoli. Interviene anche in materia di **golden power**.

Slitta poi a settembre 2021 il nuovo Codice della crisi d'impresa.

⇒ E' stato introdotto anche un emendamento molto atteso, che riguarda **i limiti delle responsabilità dei datori di lavoro per i dipendenti che si ammalano di coronavirus**.

L'ABI ha diffuso alle banche la circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 e che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020.

♦ DECRETO LIQUIDITA': le novità per le imprese dopo la conversione in legge.



Il D.L. Liquidità è legge. In fase di conversione, il decreto è stato modificato con l'intento di semplificare l'iter di erogazione dei prestiti con garanzia statale.

*Ci sono poi alcune novità importanti per le imprese che sono state introdotte dagli emendamenti approvati, **in vigore dal 7 Giugno 2020** e che schematizziamo di seguito.*

SINTESI DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE E MODIFICHE APPORTATE	
✓	Aumenta da 25.000 euro a 30.000 euro la soglia dei prestiti con garanzia statale al 100% (Fondo Centrale di Garanzia).
✓	L'importo massimo del finanziamento è pari al 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale del 2019 .
✓	Per le imprese costituite dal 1° Gennaio 2019 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
✓	La durata dei finanziamenti fino a 30.000 euro aumenta da 6 a 10 anni.
✓	La durata per i finanziamenti fino a 800.000 euro aumenta da 6 fino a 30 anni. La garanzia statale scende all'80% e aumenta al 20% la possibile garanzia Confidi, per imprese per imprese con fatturato fino a € 3.200.000 .
✓	I finanziamenti fino a 5 milioni di euro con garanzia all'80% del Fondo Centrale di Garanzia, sono rivolti a PMI con fatturato superiore a 3,2 mln.
✓	Sarà possibile presentare un'autocertificazione che sostituirà l'istruttoria bancaria, anche per importi superiori a 30.000 euro , da parte delle imprese che hanno avuto danni a causa dell'emergenza Covid-19 e comprese quelle che in passato abbiano avuto problemi con pagamenti di rate di mutui. Detta autocertificazione ha una doppia ambizione: accorciare i tempi di erogazione dei fondi e sollevare le banche dal peso dell'istruttoria . Il risvolto della medaglia è un incremento dei controlli sui dati autodichiarati ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni non fedeli alla realtà.
✓	I finanziamenti possono essere richiesti fino al 31.12.2020 o fino ad esaurimento fondi.

Vediamo più in dettaglio alcuni articoli, di maggior rilievo per le imprese, che hanno subito modifiche in sede di conversione.

Legge 05.06.2020 n. 40	(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 06.06.2020)
Art. 1 GARANZIA SACE Estensione ad Associazioni Professionali e Società tra Professionisti – Società Agricole	✓ L'articolo 1, modificato, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. ✓ Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI. ✓ Si ricomprendono tra i beneficiari i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, qualora abbiano già utilizzato fino a capienza massima il fondo di garanzia. ✓ Possono inoltre beneficiare della Garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituito presso l'ISMEA.
Art. 1/bis AUTOCERTIFICAZIONE per le richieste di nuovi finanziamenti con Garanzia SACE.	✓ Di particolare rilievo è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da una autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. ✓ Occorre attestare che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi. ✓ L'impresa che beneficia della garanzia deve assumere l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia del medesimo Gruppo, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020 ovvero, qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta. ✓ Occorre altresì attestare che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del

	personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare. ✓ I finanziamenti saranno accreditati esclusivamente su conto corrente dedicato, i cui dati devono essere indicati nell'autocertificazione con la quale si richiede il prestito. L'operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020" (articolo 1-bis, comma 3). ✓ L'attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30/09/2020.
Art. 13 Finanziamenti con Garanzia dello Stato al 100%	Rilevanti novità riguardano l'articolo 13 che interessa il Fondo centrale di garanzia per le PMI: ✓ Il tetto massimo del finanziamento sale a 30mila euro, dai precedenti 25mila. ✓ il periodo di restituzione delle rate si allunga a dieci anni (prima erano sei). ✓ Resta fermo il preammortamento pari a 24 mesi. ✓ Sono inoltre state modificate sia la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. L'importo non potrà essere superiore alternativamente a: a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da autocertificazione. Viene sostituita e semplificata la formula per determinare l'attuale tasso massimo applicabile prevedendo il Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%;

- ✓ I finanziamenti **fino a 800mila euro**, con garanzia di base all'80% estendibile fino al 100% con l'intervento dei Confidi, potranno protrarsi **fino a 30 anni**.
 - ✓ E' stato, anche in questo caso, sostituita l'attuale **modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento**, introducendo l'alternativa tra:
 - a) **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario** per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 - b) **il 25% del fatturato totale** del beneficiario nel 2019.
 - ✓ Tali modifiche delle condizioni **potranno essere applicate anche ai prestiti già attivati prima della conversione** in legge del decreto.
 - ✓ Con la conversione in legge del decreto Liquidità diventa effettiva anche l'esclusione dai finanziamenti con garanzia pubblica per le **aziende che hanno sede nei paradisi fiscali extra UE**. Il testo approvato dal Parlamento italiano prevede che *"le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali"* **non possano ottenere la garanzia statale della SACE** per richieste di prestiti.
Esiste però un'eccezione: la **garanzia statale può essere concessa** *"se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali"*.
 - ✓ Per le garanzie su **operazioni di rinegoziazione**, è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati da ora in poi **la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% e non più al 10%**.
 - ✓ **Le disposizioni sull'autocertificazione** si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13 del decreto "Liquidità".
- Si segnala che per **l'effettiva entrata in vigore** di alcune modifiche apportate all'art. 13 (quali ad esempio l'allungamento della durata del finanziamento e l'aumento dell'importo garantito) **sarà necessaria l'autorizzazione della Commissione europea** e la disponibilità di chiarimenti operativi e adeguamenti

	della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le novità dell'art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell'autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.
Golden Power	✓ Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene temporaneamente esteso, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali (c.d. <i>golden power</i>) inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. ✓ Nel corso dell'esame alla Camera, l'ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale.
Concordato e fallimento	✓ Il DL Liquidità prevede una proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Analoga proroga è stata prevista per gli adempimenti relativi agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore. ✓ Nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono inoltre concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza. ✓ Nella nuova versione approvata sono state ampliate le eccezioni alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati dal 9 marzo al 30 giugno. Saranno, ad esempio, procedibili i ricorsi presentati dall'imprenditore in

	proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19.
Art. 12-ter Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni	Con una nuova norma introdotta, viene prorogato (al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021) il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
Art. 12-bis Fiere Internazionali cancellate & Credito d'imposta	✓ Con l'articolo 12-bis, si istituisce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere o manifestazioni internazionali che sono state disdetta in ragione dell'emergenza epidemiologica. ✓ La norma dispone la validità, a tale uso, del credito d'imposta istituito con l'art. 49 del decreto Crescita (n. 34/2019), per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali. ✓ La misura agevolativa è prevista per le piccole e medie imprese italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto fino ad un massimo di 60mila euro e fino al suo esaurimento, fissato a 10 milioni per il 2019, in misura pari a 5 milioni per il 2020. ✓ Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
Art. 12 Sospensione Mutui prima casa - Fondo Gasparri	✓ E' stata estesa la platea di chi può richiedere la sospensione dei mutui prima casa, anche a ditte individuali e piccoli imprenditori, artigiani, come definiti dall'articolo 2083 c.c., piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. ✓ Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui "prima casa" pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul relativo fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, il medesimo Istituto di credito avvia la sospensione

	dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza. ✓ La norma dispone che il gestore del fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica l'esito dell'istruttoria alla banca entro 20 giorni; decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.
Art. 25 Assistenza fiscale a distanza	È stata soppressa la norma sull'assistenza fiscale a distanza. Tale norma, con riferimento al periodo d'imposta 2019 e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, prevedeva la possibilità per i titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di inviare in via telematica a Caf e professionisti abilitati una copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria.
Art. 12-quater Erogazioni liberali	Questo nuovo articolo consente la detraibilità dell'Iva pagata per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, con il fine di finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Questi acquisti sono considerati effettuati nell'esercizio dell'impresa. A tale scopo viene inserito un comma 3-<i>bis</i> all'articolo 66 del decreto "Cura Italia" (il n. 18/2020), che concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura.
Articolo 29-bis Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19	In sede di conversione, è stato introdotto l'art. 29-bis, ai sensi del quale i datori di lavoro realizzano l'adempimento dell'obbligo generale di sicurezza (articolo 2087 c.c.) attraverso l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro o delle prescrizioni contenute negli altri Protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali. L'art. 29-bis rappresenta una risposta alle forti preoccupazioni manifestate dal mondo produttivo, concernenti l'ambito di responsabilità delle imprese in relazione al rischio di contagio per i lavoratori da Covid-19. Questione emersa anche a seguito della definizione di infortunio "in occasione di lavoro" da parte dell'art. 42 DL Cura Italia e delle conseguenti indicazioni fornite dall'Inail con la circolare n. 13/2020, successivamente mitigate,

	ma non del tutto superate, dallo stesso Istituto con circolare n. 22/2020. In particolare, l'Art. 29-bis introduce un chiarimento normativo dell'ambito di responsabilità delle imprese, che - nel caso in cui diano adeguata applicazione alle prescrizioni contenute nei citati Protocolli - attuano il pieno adempimento del generale obbligo di sicurezza posto in capo al datore di lavoro.
Il testo completo della Legge di conversione, disponibile al link:	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sq

♦ **ABI: Circolare alle banche del 06.06.2020 con le istruzioni operative.**



L'Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, Cd. "D.L. Liquidità" e che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020.

Il giorno stesso della pubblicazione della L. 40/2020, l'ABI ha diffuso alle banche la circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2020.

Nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali ABI richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo delle banche.

Al link di seguito riportato, il testo integrale della circolare:

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/Prot.%20DIG%20001120%206%20giugno%202020.pdf

	Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>